

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1927

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa del Deputato GIULIETTI

Annunziata il 10 aprile 1951

Emendamenti al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati allo scopo di rendere possibile l'esercizio del voto elettorale ai marittimi fuori della loro abituale residenza per motivi di servizio o di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo la legislazione vigente, per la maggior parte dei marittimi il diritto al voto non esiste o non può essere esercitato trovandosi essi — durante il periodo elettorale — o all'estero, o in navigazione, o in porti nazionali fuori della loro residenza.

Alla fine della prima guerra mondiale è stato chiesto alla Camera di rendere effettivo alla gente di mare il diritto al voto, ma gli eventi succedutisi resero vano il tentativo. I nuovi tempi sono più che maturi per risolvere la questione e rendere operante la legittima richiesta dei lavoratori del mare.

Ostacoli di ordine tecnico non ne esistono.

La legge vigente, opportunamente emendata, è sufficiente per concedere ai marittimi la possibilità di partecipare direttamente alla vita politica della nazione mediante uno dei più elementari diritti civili: il diritto elettorale.

Nelle più importanti nazioni a carattere marinaro tale diritto è stato già da tempo riconosciuto. Nulla impedisce quindi che una regolamentazione, appropriata alle esigenze del nostro Paese, tolga i marittimi da una posizione di umiliante inferiorità rispetto agli altri elettori.

Nei giorni destinati alle votazioni, i marittimi possono generalmente trovarsi lontani dal comune di residenza per tre motivi:

- o perché a terra in attesa d'imbarco;
- o perché su navi in porti nazionali;
- o perché in navigazione, o in porti esteri.

Nel primo caso, ai marittimi potrebbe essere estesa la facoltà dell'articolo 18 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1948, n. 26; facoltà concessa ai militari delle Forze armate e agli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti.

A tal uopo bastano modeste aggiunte all'articolo 18 e al primo comma dell'articolo 38.

Nel secondo caso, ai marittimi su navi in porti nazionali, dovrebbe sovvenire qualche aggiunta all'articolo 18 e l'articolo 37 del testo unico che concede la facoltà di votare fuori del comune, ed anche in sezioni diverse dalle previste, agli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio, previa la semplice esibizione del certificato elettorale.

Per non gravare eccessivamente i seggi elettorali delle città marinare di un numero imprevisto di votanti, potrebbero essere delegati allo scopo i seggi elettorali situati nella immediata vicinanza del porto ed opportunamente attrezzati alla bisogna. Ed inoltre i certificati elettorali dei marittimi interessati potrebbero essere muniti del timbro e firma del comandante della nave.

Nel terzo caso, ai marittimi in navigazione o all'estero, per i quali si prevede che nel giorno delle votazioni non potranno trovarsi in territorio nazionale, dovrebbe riconoscersi — ampliando la istituzione dell'assistenza o dell'accompagnamento di cui all'articolo 39 — la facoltà di votare per mandato, o con la costituzione di seggi elettorali a bordo di navi aventi un equipaggio non inferiore a 25 persone.

La questione in pratica si presenta di facile soluzione.

Il mandato può essere dato a un membro della famiglia (genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle) avente diritto al voto ed iscritto nel comune. Tale mandato, su carta semplice, conterrà le generalità e l'indirizzo del mandatario, le generalità, il numero di matricola, il Compartimento marittimo del mandante e il nome della nave su cui è imbarcato. Il mandato porterà il timbro della nave e la firma del comandante. Sarà inviato al sindaco del comune di residenza il quale, in seguito a tale comunicazione, rilascerà al mandatario il certificato elettorale intestato al mandante.

Gli americani sotto le armi, durante le ultime elezioni, hanno votato all'estero presso i relativi reparti; quindi i marittimi potrebbero votare in navigazione o all'estero sulle loro navi.

Nessun elettore potrà rilasciare o accettare più di un mandato. Il mandatario, nel giorno e nell'ora indicati nel certificato elettorale, dovrà esercitare il diritto di voto, in nome e per conto del mandante, presso la sezione alla quale il mandante stesso è stato assegnato.

Il presidente del seggio, presso il quale il mandatario è iscritto, ritirerà il mandato che allegherà al verbale e di tale operazione farà menzione nella lista della sezione accanto al di lui nome, ed eseguirà apposita annotazione sul certificato elettorale del mandatario. Essendo il comandante un pubblico ufficiale, la costituzione di un seggio elettorale a bordo è cosa facilmente regolabile.

L'articolo 39 va quindi completato in modo da disciplinare il funzionamento del mandato, o il funzionamento di seggi elettorali a bordo.

Nel disegno di legge è considerato il sistema del mandato. Qualora si voglia usare il sistema del seggio elettorale a bordo, l'articolo 39 va modificato secondo tale esigenza.

Onorevoli colleghi, le modifiche proposte corrispondono a un atto di elementare giustizia.

Vogliate accettarle.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che approva il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

All'articolo 18, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Parimenti per i marittimi fuori residenza, forniti del libretto di navigazione e del certificato elettorale ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il marittimo che, per essere giunto in porto nel giorno della votazione o nei primi sette giorni precedenti, non abbia potuto fornirsi del certificato elettorale, potrà rivolgersi al sindaco del comune dove si trova, e per esso all'Ufficio di cui al precedente comma, il quale Ufficio lo chiederà telegraficamente o per telefono al comune di residenza del marittimo, al quale lo rilascerà dietro risposta positiva telegrafica del comune stesso ».

ART. 3.

All'articolo 37, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« I marittimi fuori residenza - imbarcati o sbarcati - previa esibizione del certificato elettorale e del libretto di navigazione, e del certificato elettorale, vistato con timbro e firma del comandante della nave, possono esercitare il diritto di voto fuori della propria circoscrizione e in qualunque sezione si presentino, o anche nei seggi all'uopo prefissati nelle immediate vicinanze del porto ».

Il secondo comma del citato articolo 37 è così modificato:

« Gli elettori di cui ai commi precedenti... ».

ART. 4.

All'articolo 38, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Del pari sono ammessi a votare nel comune ove si trovano, i marittimi muniti di libretto di navigazione e di certificato elettorale ».

ART. 5.

L'articolo 39, primo comma, è così completato:

« ... ad eccezione dei marittimi, che nel giorno delle votazioni sono in navigazione o all'estero ».

All'articolo 39, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I marittimi, di cui al precedente comma, potranno esercitare il loro diritto elettorale mediante mandato rilasciato ad un membro della famiglia (genitore, coniuge, figli, fratelli, sorelle) ed elettore iscritto nel comune, avendo cura di trasmettere il mandato al sindaco del comune di residenza. Tale mandato, su carta semplice, conterrà le generalità e l'indirizzo del mandatario, nonché le generalità, il numero di matricola ed il Compartimento marittimo del mandante, più il nome della nave su cui è imbarcato. Il mandato porterà il timbro della nave e la firma del comandante. Il sindaco, ricevuta tale comunicazione, rilascerà al mandatario il certificato elettorale intestato al mandante, più il mandato o copia del medesimo. Nessun elettore potrà rilasciare o ricevere più di un mandato. Il mandatario, nel giorno e nell'ora indicati nel certificato elettorale, si recherà ad esercitare il diritto di voto, in nome e per conto del suo rappresentato, nella sezione alla quale il mandante stesso è stato assegnato.

Il presidente del seggio ritirerà il mandato, che allegherà al verbale; di tale operazione farà menzione nella lista della sezione accanto al nome dell'elettore rappresentato, ed eseguirà apposita annotazione sul certificato elettorale del mandatario ».